



Fondatore Enrico Michetti

GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

periodica a cura dell'Avvocatura dello Stato



Servizi gratuiti offerti dal Ministero per la P.A. e la Semplificazione e dalle Regioni

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE DEGLI ARTT 26 e 27 dlgs n. 33/2013

Quesito formulato dal Comune di Salsomaggiore Terme al direttore Prof. Avv. Enrico Michetti

DOMANDA:

Si chiede cortesemente, al fine di dare puntuale applicazione alla disciplina di cui al dlgs 33/2013, come poter concretamente attuare quanto disposto dagli articoli 26 e 27 del citato decreto, limitatamente alle pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici **a persone fisiche** di importo superiore a 100.00 euro. **L'articolo 26 del dlgs 33/2013 disciplina** gli Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, prevedendo la pubblicazione di tali atti qualora di importo superiore a 1000 euro (comma 2). Il comma 4 dell'articolo 26 prevede, altresì che **è esclusa la pubblicazione** dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti (di cui allo stesso articolo), qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. **il successivo articolo 27**, prevede che la pubblicazione di cui al comma 2 del citato articolo 26 **deve necessariamente, contenere le seguenti informazioni:**

- il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;**
- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Orbene per una corretta applicazione della norma nel caso in cui l'Ente conceda un contributo a persona fisica superiore a 1000 euro, perché ad es indigente o si trova in una particolare situazione socio economica o per motivi di salute, ecc, si deve comunque citare oltreché il nome e cognome anche la norma od il titolo a base dell'attribuzione(così come indicato dall'articolo 27)

MARIO ROSSI	EURO 1250	REGOLAMENTO PER I SUSSIDI deliberazione n. del	DIRIGENTE SETTORE 1	MODALITA'
-------------	-----------	--	------------------------	-----------



o si pubblicano ad esempio solo le iniziali del soggetto che ha beneficiato del contributo, cosicchè riportando anche la normativa nessuno possa associare a quel nome una situazione di disagio economico(in osservanza a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 26 dlgs 33/2013)

M.R.	EURO 1250	REGOLAMENTO PER I SUSSIDI deliberazione n. _____ del _____	DIRIGENTE SETTORE 1	MODALITA'
------	-----------	--	------------------------	-----------

RISPOSTA:

In base al combinato disposto degli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013 l'Ente che dispone concessioni e attribuzioni di importo superiore ad Euro 1000,00 deve provvedere alla pubblicazione del relativo atto di attribuzione avendo cura, qualora questo contenga informazioni relative "allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale del beneficiario" di omettere la pubblicazione dei dati identificativi della persona fisica.

Ella ha correttamente prospettato in via esemplificativa la redazione del documento indicando le sole iniziali del soggetto beneficiario. Il suggerimento e' quello di esplicitare che trattasi di provvedimento di cui all'art. 26 comma 4 del d.lgs 33/2013 così pertanto, ben potrebbe indicare sempre a titolo esemplificativo "M.R. ex art. 26, comma 4 D.lgs n. 33/2013" e ciò in applicazione del brocardo latino "melius abundare quam deficere". Tale esplicita indicazione normativa, infatti, in via di prima interpretazione letterale della norma, parrebbe opportuna in quanto la citata disposizione rappresenta una eccezione alla regola generale di cui all'art. 27 del prefato decreto.

Da ultimo si precisa che e' necessario riportare gli altri elementi indicati nell'art. 27 ivi compresa la lettera c) ovvero " la norma o il titolo a base dell'attribuzione indicato".